

## 2. È FINALMENTE OPERATIVO LO SPECIALE SPLIT PAYMENT NEL SETTORE LOGISTICA E TRASPORTI: APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE E ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

Come è noto, l'articolo 17, comma 6, lett. a-quinquies), D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'articolo 1, comma 57, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio per l'anno 2025), ha introdotto una nuova ipotesi di applicazione del regime dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) in relazione alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

**Nell'attesa del rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della autorizzazione "in deroga" secondo quanto previsto dall'articolo 395, Direttiva n. 2006/112/CE, alla quale è quindi subordinata l'applicazione della descritta disciplina**, il Legislatore ha previsto un particolare **regime opzionale** (sia da parte del prestatore sia del committente) secondo il quale – in relazione alle descritte prestazioni - il pagamento dell'IVA sulle suddette prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta (tale opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, restando ferma la responsabilità solidale di quest'ultimi per l'imposta dovuta).

In questa che potremmo definire una speciale forma di "split payment" viene altresì previsto che la fattura è emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ma senza possibilità di operare qualsivoglia compensazione ed entro un termine riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Va altresì considerato che la sopra descritta disciplina ha subito di recente delle rilevanti modifiche a opera dell'articolo 9, D.L. n. 84/2025, convertito nella Legge n. 108/2025 (G.U. 177 del 01/08/2025) con il quale il Legislatore:

- è intervenuto ampliando il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile;
- ha eliminato i vincoli contrattuali che limitavano l'applicazione del reverse charge, in particolare quelli oggettivi (prevalente impiego di manodopera presso le sedi del

committente e utilizzo di beni strumentali del committente o a esso riconducibili) che condizionavano l'applicazione del reverse charge a un sottoinsieme molto ristretto di operazioni.

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 309107/2025 del 28 luglio scorso, in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 60, Legge n. 207/2024, è stato poi approvato il modello di comunicazione con il quale committente e prestatore possono transitoriamente optare a decorrere dal 30 luglio 2025 per questa particolare forma speciale di split payment con queste ulteriori specificazioni:

- l'opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate e ha durata triennale;
- l'esercizio dell'opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione;
- l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori e prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

Sempre con lo stesso provvedimento sono individuate la modalità di presentazione, la reperibilità del modello di comunicazione e le modalità di consultazione del modello inviato a opera delle parti. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate e il file contenente la comunicazione è formato utilizzando il software denominato "ReverseChargeLogistica", disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Da ultimo, con la risoluzione n. 47/E/2025, l'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire il versamento tramite il modello F24 dell'IVA dovuta secondo tale particolare regime transitorio, ha istituito lo specifico codice tributo "6045" denominato "IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" dettando altresì le seguenti regole di compilazione:

- esposizione nella sezione "Erario" nella colonna "importi a debito versati";
- compilazione dei campi "rateazione/regione/prov./mese rif.";
- compilazione dell'"anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati "00MM" e "AAAA".